



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI BOLOGNA
N° 108/11 *2010* Sent.
N° 4883/10 *2010* Cron.
N° 1143/10 *2010* - Rep. A
OGGETTO
*Responsabilità
x intermediazione
finanziaria*
DATA DEPOSITO MINUTA:
24 MAR. 2010

in composizione collegiale nelle persone di

DOTT.	PASQUALE	LICCARDO	PRESIDENTE
DOTT.ssa	FIAMMETTA	SQUARZONI	GIUDICE
DOTT.	MAZZINO	BARBENSI	GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1778 del ruolo generale dell'anno 2007, passata in decisione all'udienza collegiale del 15-12-2009, proposta da

[REDACTED]

-elettivamente domiciliati a Bologna in via San Felice n. 6 presso lo studio degli Avv.ti Antonio Mumolo e Paola Pizzi che li rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione-

-ATTORI

contro

INTESA SAN PAOLO s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore procuratore avv. Maero Davide-

-elettivamente domiciliata a Bologna in piazza San Martino n. 1 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Rossi che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione notificato-

-CONVENUTA

e con la chiamata in causa di

BANCA C. R. FIRENZE s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore direttore centrale dott. Guardasoni Armando-

-elettivamente domiciliata a Bologna in via Caduti di Cefalonia n. 2 presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Primiceri che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Umberto Morera del Foro di Roma come da procura in calce all'atto di citazione notificato-

-TERZA CHIAMATA

avente ad OGGETTO

“RESPONSABILITA’ PER INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA”

sulle seguenti CONCLUSIONI

per gli attori: così come riportate nelle pagine seguenti.



Richiedente

ROSSI

n. 1 copie

n. 18 facciate ciasc.

autentiche semplici

urgenti non urgenti

Diritti € 14,16
(in marche)

Bolli €

30 APR. 2010

Bologna

Basso

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento di quanto esposto in atti e nella sovra estesa narrativa, previe le pronunce e declaratorie che riterrà del caso ed esperito il tentativo di conciliazione ove appaia opportuno *ex art 12 D.Lgs n° 5/2003*:

NEI CONFRONTI DI INTESA SAN PAOLO S.P.A.

in via principale:

ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA' per violazione di norme di ordine pubblico di cui all'art. 1418, Cod. Civ. 1° in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 58/98 (21-23) e/o del Reg. Consob 11522/98 e/o Reg. Consob 11768/98 e/o Del. Consob 25 febbraio 1998 e/o per violazione degli articoli 1325 - 1346 c.c. e/o per violazione dei limiti di circolazione delle obbligazioni e/o della normativa sulla sollecitazione all'investimento, dei negozi di acquisto del 6 e/o del 7 settembre 2000, aventi ad oggetto i titoli Republic of Argentina o, in subordine,

ACCERTARE E DICHIARARE L'ANNULLABILITA', dei medesimi per ricorrere dell'ipotesi di cui agli artt. 1394-1395 Cod. Civ., e/o per ricorrere dell'errore e/o del dolo descritto in atti e, per l'effetto,

CONDANNARE la Intesa San Paolo s.p.a., con sede legale in Torino, P.zza San Carlo n. 156, partita IVA 10810700152, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore dei signori [REDACTED] della somma pagate per ciascuna acquisto nullo o annullato, detratte le cedole eventualmente incassate e con restituzione alla stessa banca dei titoli il cui acquisto è nullo o annullato, oltre al risarcimento del danno ex art. 1337-1338 Cod. Civ. che si quantifica nella misura dei rendimenti periodici cedolari dovuti sulle emissioni di titoli sicuri - individuati prudenzialmente, facendo uso analogico della disposizione dell'art. 124, comma 5, lettera a) del Testo Unico Bancario, nel tasso minimo di Buoni del Tesoro annuali o di altri eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del negozio di acquisto nullo o annullato - a decorrere dalla data del pagamento effettuato per i titoli il cui acquisto era affetto da invalidità alla data della sentenza, o di quella diversa, maggiore o minore somma che, anche ex art. 1226 c.c, sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In via subordinata:

ACCERTARE E DICHIARARE L'INADEMPIMENTO, da parte dell'allora Banco di Napoli s.p.a., oggi Intesa San Paolo s.p.a., e/o del personale di cui essa ha responsabilità civile, anche ex art. 1228 Cod. Civ., degli obblighi su tali soggetti gravanti nell'esecuzione del servizio di investimento di negoziazione e ricezione e trasmissione ordini prestatato agli attori e/o dei negozi di acquisto delle obbligazioni oggetto del presente atto e/o dei limiti di circolazione dell'offering circular delle obbligazioni, e, per l'effetto,

DICHIARARE la risoluzione dei negozi di acquisto del 6 e/o del 7 settembre 2000, aventi ad oggetto i titoli Republic of Argentina e,

CONDANNARE la Intesa San Paolo s.p.a., con sede legale in Torino, P.zza San Carlo n. 156, partita IVA 10810700152, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore a favore dei signori [REDACTED] delle somma pagate per ciascun acquisto risolto, detratte le cedole eventualmente incassate e con restituzione alla stessa

banca del titolo il cui acquisto è risolto, oltre al risarcimento del danno derivato dalla mancata percezione delle cedole annuali previste e/o, ex art. 1337-1338 Cod. Civ., del danno che si quantifica nella misura dei rendimenti periodici cedolari dovuti sulle emissioni di titoli sicuri – individuati prudenzialmente, facendo uso analogico della disposizione dell'art. 124, comma 5, lettera a) del Testo Unico Bancario, nel tasso minimo di Buoni del Tesoro annuali o di altri eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del negozio di acquisto nullo o annullato – a decorrere dalla data del pagamento effettuato per il titolo il cui acquisto è risolto o da data successiva, alla data della sentenza, o di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 Cod. Civ., in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In via ulteriormente subordinata:

ACCERTARE E DICHIARARE LA VIOLAZIONE da parte dell'allora Banco di Napoli s.p.a., oggi Intesa San Paolo s.p.a., e/o del personale di cui essa ha responsabilità civile, anche ai sensi dell'art.2049 Cod. Civ., delle norme di cui al D. Lgs. 58/98 (21-23) e/o Reg. Consob 11522/98, e/o Reg. Consob 11768/98 e/o Del. Consob 25 febbraio 1998 e/o degli articoli 1325 – 1346 c.c, e/o dei limiti di circolazione dell'offering circular delle obbligazioni e/o della disciplina relativa alla sollecitazione all'investimento e/o degli artt. 1176 comma 2° 1374 - 1375 Cod. Civ. e, per l'effetto,

CONDANNARE la Intesa San Paolo s.p.a., con sede legale in Torino, P.zza San Carlo n. 156, partita IVA 10810700152, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore a favore dei signori ██████████ del risarcimento del danno risultante dalla differenza tra le somme pagate per i negozi di acquisto delle obbligazioni Republic of Argentina del 6 e/o del 7 settembre 2000, detratto il controvalore dei titoli stessi alla data dell'enuncianda sentenza, oltre al risarcimento del danno derivato dalla mancata percezione delle cedole annuali previste e/o, ex art. 1337-1338 Cod. Civ., danno che si quantifica nella misura dei rendimenti periodici cedolari dovuti sulle emissioni di titoli sicuri – individuati prudenzialmente, facendo uso analogico della disposizione dell'art. 124, comma 5, lettera a) del Testo Unico Bancario, nel tasso minimo di Buoni del Tesoro annuali o di altri eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei

dodici mesi precedenti la conclusione del negozio di acquisto – a decorrere dalla data del pagamento effettuato per i titoli o da data successiva, alla data della sentenza, o di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 Cod. Civ., in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In ogni caso:

con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, Iva e C.p.a, come per legge.

NEI CONFRONTI DI BANCA CR FIRENZE S.P.A.

In via principale:

ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA' per violazione di norme di ordine pubblico di cui all'art. 1418, Cod. Civ. 1° in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 58/98 (21-23) e/o del Reg. Consob 11522/98 e/o Reg. Consob 11768/98 e/o Del. Consob 25 febbraio 1998 e/o per violazione degli articoli 1325 – 1346 c.c, e/o per violazione dei limiti di circolazione delle obbligazioni e/o della normativa sulla sollecitazione all'investimento, dei negozi di acquisto del 6 e/o del 7 settembre 2000, aventi ad oggetto i titoli Republic of Argentina o, in subordine,

ACCERTARE E DICHIARARE L'ANNULLABILITA', dei medesimi per ricorrere dell'ipotesi di cui agli artt. 1394-1395 Cod. Civ., e/o per ricorrere dell'errore e/o del dolo descritto in atti e, per l'effetto,

CONDANNARE la Banca CR Firenze s.p.a., con sede legale in Firenze, via Bufalini n. 6, partita IVA 04385190485, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore dei signori [REDACTED] della somma pagate per ciascuna acquisto nullo o annullato, detratte le cedole eventualmente incassate e con restituzione alla stessa banca dei titoli il cui acquisto è nullo o annullato, oltre al risarcimento del danno ex art. 1337-1338 Cod. Civ. che si quantifica nella misura dei rendimenti periodici cedolari dovuti sulle emissioni di titoli sicuri – individuati prudenzialmente, facendo uso analogico della disposizione dell'art. 124, comma 5, lettera a) del Testo Unico Bancario, nel tasso minimo di Buoni del Tesoro annuali o di altri eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del negozio di

acquisto nullo o annullato – a decorrere dalla data del pagamento effettuato per i titoli il cui acquisto era affetto da invalidità alla data della sentenza, o di quella diversa, maggiore o minore somma che, anche ex art. 1226 c.c, sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In via subordinata:

ACCERTARE E DICHIARARE L'INADEMPIMENTO, da parte dell'allora Banco di Napoli s.p.a., e/o del suo personale, anche ex art. 1228 Cod. Civ., degli obblighi su tali soggetti gravanti nell'esecuzione del servizio di investimento di negoziazione e ricezione e trasmissione ordini prestatato agli attori e/o dei negozi di acquisto delle obbligazioni oggetto del presente atto e/o dei limiti di circolazione dell'offering circular delle obbligazioni, e, per l'effetto,

DICHIARARE la risoluzione dei negozi di acquisto del 6 e/o del 7 settembre 2000, aventi ad oggetto i titoli Republic of Argentina e,

CONDANNARE la Banca CR Firenze s.p.a., con sede legale in Firenze, via Bufalini n. 6, partita IVA 04385190485, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore a favore dei signori [REDACTED] delle somma pagate per ciascun acquisto risolto, detratte le cedole eventualmente incassate e con restituzione alla stessa banca del titolo il cui acquisto è risolto, oltre al risarcimento del danno derivato dalla mancata percezione delle cedole annuali previste e/o, ex art. 1337-1338 Cod. Civ., del danno che si quantifica nella misura dei rendimenti periodici cedolari dovuti sulle emissioni di titoli sicuri – individuati prudenzialmente, facendo uso analogico della disposizione dell'art. 124, comma 5, lettera a) del Testo Unico Bancario, nel tasso minimo di Buoni del Tesoro annuali o di altri eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del negozio di acquisto nullo o annullato – a decorrere dalla data del pagamento effettuato per il titolo il cui acquisto è risolto o da data successiva, alla data della sentenza, o di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 Cod. Civ., in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In via ulteriormente subordinata:

ACCERTARE E DICHIARARE LA VIOLAZIONE da parte dell'allora Banco di Napoli s.p.a., e/o del suo personale, anche ai sensi dell'art.2049 Cod. Civ., delle norme di cui al D. Lgs. 58/98 (21-23) e/o Reg. Consob 11522/98, e/o Reg. Consob 11768/98 e/o Del. Consob 25 febbraio 1998 e/o degli articoli 1325 - 1346 c.c, e/o dei limiti di circolazione dell'offering circular delle obbligazioni e/o della disciplina relativa alla sollecitazione all'investimento e/o degli artt. 1176 comma 2° 1374 - 1375 Cod. Civ. e, per l'effetto, CONDANNARE la Banca CR Firenze s.p.a., con sede legale in Firenze, via Bufalini n. 6, partita IVA 04385190485, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore a favore dei signori [REDACTED] del risarcimento del danno risultante dalla differenza tra le somme pagate per i negozi di acquisto delle obbligazioni Republic of Argentina del 6 e/o del 7 settembre 2000, detratto il controvalore dei titoli stessi alla data dell'enuncianda sentenza, oltre al risarcimento del danno derivato dalla mancata percezione delle cedole annuali previste e/o, ex art. 1337-1338 Cod. Civ., danno che si quantifica nella misura dei rendimenti periodici cedolari dovuti sulle emissioni di titoli sicuri - individuati prudenzialmente, facendo uso analogico della disposizione dell'art. 124, comma 5, lettera a) del Testo Unico Bancario, nel tasso minimo di Buoni del Tesoro annuali o di altri eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del negozio di acquisto - a decorrere dalla data del pagamento effettuato per i titoli o da data successiva, alla data della sentenza, o di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 Cod. Civ., in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In ogni caso:

con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, Iva e C.p.a, come per legge.

In via istruttoria:

La deducente difesa, ribadendo quanto dedotto in atto introduttivo del giudizio, chiede che il Giudice designato ordini alla convenuta, l'esibizione dei seguenti documenti:

a) i panieri del Banco di Napoli ovvero l'elenco dei titoli di cui il Banco sollecitava l'investimento nell'anno 2000;

b) tutte le comunicazioni provenienti dall'ufficio titoli del Banco di Napoli e destinate agli operatori delle singole filiali e ai promotori finanziari, nelle quali vengono riportate (i) le direttive da seguire nella attività di informazione dei clienti nell'acquisizione di titoli della Repubblica Argentina (ii) i premi risultato e/o budgettizzazioni per le filiali e/o funzionari e/o promotori finanziari legati alla vendita di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina.



Per la convenuta Intesa San Paolo s.p.a.: "voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa: in via preliminare: 1) accertare la carenza di legittimazione passiva in capo alla banca Intesa San Paolo s.p.a., quale incorporante del San Paolo IMI s.p.a. per i motivi precisati in narrativa, e per l'effetto dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande ex adverso avanzate dagli attori, con condanna di questi ultimi alla rifusione delle spese processuali a favore di Intesa San Paolo s.p.a.; nel merito: 2) rigettare integralmente le domande tutte formulate dagli attori e dalla terza chiamata siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, anche se del caso per intervenuta prescrizione delle domande ex adverso proposte; in via subordinata e salvo gravame: 3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità ovvero di annullamento ovvero di risoluzione di parte attrice: condannare i signori [redacted] e [redacted] a restituire in capo ad Intesa San Paolo s.p.a. i titoli obbligazionari Republic of Argentina 9,25% 2004, per cui è causa; accertare e dichiarare il concorso di colpa degli attori, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per il contegno serbato in occasione dell'acquisto per cui è causa e per la mancata adesione alla proposta di conversione delle obbligazioni argentine avanzata dallo stato emittente; condannare Banca Intesa San Paolo alla minor somma che sarà ritenuta di giustizia, comunque diminuita ai sensi e per l'effetto dell'art. 1227 c.c. e decurtato dell'importo percepito a titolo di cedole; 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Per la terza chiamata Banca C.R. Firenze s.p.a.: "piaccia a codesto Ill.mo Tribunale: a) in via preliminare, accertare e dichiarare per le motivazioni

indicate in narrativa la carenza di legittimazione passiva della Banca CR Firenze spa; b) in via preliminare subordinata, dichiarare l'avvenuta prescrizione della domanda di annullabilità per decorso del termine di cui all'art. 1442 c.c.; c) nel merito, respingere le domande tutte formulate da parte attrice, anche in via istruttoria, siccome infondate in fatto ed in diritto; d) in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande così come formulate nell'atto introduttivo, dichiarare gli attori tenuti a restituire alla Banca CR Firenze s.p.a.: 1) le obbligazioni Argentina di cui è causa; 2) l'eventuale flusso cedolare complessivamente generato dai suddetti titoli, oltre interessi; e) nel denegato caso di condanna della Banca CR Firenze s.p.a., accertare e dichiarare l'obbligo di Intesa San Paolo s.p.a. di manlevare ed indennizzare integralmente Banca CR Firenze s.p.a. di quanto statuito in sentenza, ai sensi dell'art. 8.1 del contratto di cessione di ramo di azienda del 2 aprile 2003. Con vittoria di spese, onorari e competenze".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (*)

(*) Per effetto del combinato disposto degli artt. 45 comma 17° e 58 comma 2° della legge 18.6.2009 n. 69, modificativi dell'art. 132 comma 2 n. 4 del codice di procedura anche con riferimento ai giudizi pendenti in primo grado, dal contenuto della sentenza è stata soppressa l'esposizione dello svolgimento del processo.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Preliminarmente debbono respingersi le reiterate istanze istruttorie avanzate dagli attori, con particolare riferimento alle istanze di esibizione rivolte alla convenuta.

Trattasi infatti di istanze inammissibili, perchè per un verso generiche in quanto non relative a specifici documenti, e per altro verso esplorative, in quanto la finalità istruttoria relativa all'acquisizione delle imprecisate comunicazioni a funzionari di banca e promotori finanziari e composizioni di panieri di banca non è di immediata evidenza.

Passando al merito, deve in primo luogo stabilirsi quale sia il soggetto che debba rispondere degli inadempimenti dell'allora filiale bolognese del Banco di Napoli.

Sul punto si rileva infatti che, sia la banca convenuta, sia quella chiamata in causa, hanno negato la titolarità passiva del rapporto.

Al riguardo, deve osservarsi che tra i suddetti istituti bancari intervenne contratto di cessione di ramo d'azienda con atto registrato in data 4.4.2003, per effetto del quale la filiale bancaria in questione ovvero il relativo ramo d'azienda fu trasferito dall'allora San Paolo IMI all'allora Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a..

In detto contratto era precisato, esattamente al punto 3.1 lettera b), che erano esclusi dal trasferimento le attività, passività ed i rapporti diversi da quelli espressamente ceduti; e al punto iii) di tale lettera era ulteriormente puntualizzata l'esclusione di "*eventuali debiti, passività, rischi, impegni, obblighi, responsabilità, liti e contestazioni di qualsiasi natura, e i relativi rapporti contrattuali*" che non fossero esplicitamente indicati nel documento allegato al medesimo contratto sotto la lettera C).

Orbene, poiché dal predetto allegato C) non risulta l'esplicita indicazione del rapporto intrattenuto dagli attori, deve escludersi che la posizione in questione sia stata ceduta alla Cassa di Risparmio di Firenze.



Il richiamo all'art. 58 comma 5 del t.u.b., effettuato dalla banca convenuta, è dunque del tutto inconferente in quanto, dovendosi escludere la cessione della posizione in questione, deve parimenti escludersi che gli attori possano definirsi ai sensi di tale norma quali "creditori ceduti".

In ragione del difetto di titolarità passiva del rapporto in capo alla Banca C.R. Firenze s.p.a., debbono rigettarsi le domande proposte dagli attori contro detto istituto.

Per quanto concerne le domande proposte dagli attori nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a., deve rigettarsi la domanda relativa alla dichiarazione di nullità dei negozi in questione.

Tale domanda è da ritenersi infondata sotto tutti e tre i profili dedotti dagli attori.

In relazione all'eccepito difetto di un contratto quadro, si rileva che tra le parti al momento degli ordini *de quibus* risultava comunque in vigore il contratto di negoziazione datato 4.1.90, il che costituisce circostanza sufficiente per escludere -sotto il profilo considerato- l'assenza di un regolamento convenzionale circa la prestazione dei servizi di negoziazione.

In relazione all'assunto secondo cui i titoli sarebbero stati ceduti nel c.d. periodo di *grey market*, ovvero prima della regolamentazione della loro emissione, deve prendersi atto che la banca convenuta ha prodotto il prospetto da cui si evince che la prima *tranche* dei titoli in questione era stata regolamentata in epoca antecedente al loro ordine, ed esattamente in data 18.7.2000; né è stato dimostrato che i medesimi titoli appartenessero alla *tranche* successiva.

Per ciò che infine concerne l'allegazione di violazioni delle regole di comportamento dettate per l'intermediario finanziario, deve escludersi -con la Suprema Corte (v. per tutte Cass. sezioni unite 19.12.07 n. 26725 e Cass. 29.9.05 n. 19024)- che esse siano produttive di nullità del negozio, non essendo la nullità una sanzione esplicitamente prevista per tali violazioni di norme pur a carattere imperativo, ma conseguendo tale sanzione solo alla violazione di norme attenenti alla struttura e al contenuto del negozio stesso.

Del pari deve rigettarsi anche la domanda di annullamento dei negozi medesimi.

Pur dovendosi ritenere infondata l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta -giacchè la lettera del legale degli attori, ricevuta dalla convenuta in data 14.9.05, appare idonea ad interrompere la prescrizione, da ritenersi decorrente ai sensi dell'art. 1442 comma 2 c.c. dall'epoca del *default* dello Stato argentino risalente al dicembre del 2001- tuttavia da parte attrice non è stata svolta l'attività istruttoria necessaria a dimostrare l'allegato vizio del consenso.

Deve invece accogliersi la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dagli attori.

Al riguardo deve respingersi la preliminare eccezione della convenuta secondo cui tratterebbesi di domanda inammissibile per il motivo che in relazione agli ordini in questione la banca avrebbe compiuto una mera attività esecutiva ed essi non si sarebbero tradotti in un negozio concluso tra attori e convenuta. Infatti, dalla stessa documentazione delle operazioni inviata agli attori da parte dell'allora Banco di Napoli, risulta l'esplicita

dicitura secondo cui (v. intestazione in alto) "la filiale di Bologna il Banco di Napoli VENDE" agli attori, con ciò risultando perfezionati tre distinti contratti di vendita tra le parti.

Del tutto evidente peraltro è che tali negozi di vendita sono stati conclusi per effetto dell'attività di negoziazione commissionata alla banca, e che nello svolgimento di tale attività la stessa banca non risulta essersi attenuta al rispetto del canone di adeguatezza delle operazioni, previsto espressamente dall'art. 29 del regolamento Consob n. 58 del 24.2.98, e costituente applicazione degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza stabiliti dall'art. 21 del t.u.i.f..

Le operazioni in questione si palesano infatti inadeguate per dimensione, frequenza, oggetto e tipologia, ove si consideri: a) che esse hanno comportato l'investimento in titoli obbligazionari argentini per oltre cinquantamila euro; b) che, per espressa ammissione della stessa banca convenuta, tale cifra attingeva al 28% del capitale presente nel deposito titoli; c) che le tre operazioni sono state effettuate nel giro di soli due giorni; d) che non è contestata la qualità degli attori di semplice diplomata quanto a [REDACTED], e di soggetti privi di qualsiasi titolo di studio gli altri attori, tra cui in particolare [REDACTED] che ha sottoscritto gli ordini; e) che i precedenti investimenti degli attori avevano riguardato titoli BTP e CCT dello Stato italiano.

Stante l'inadeguatezza delle operazioni in questione, ai sensi dell'art. 29 del citato regolamento Consob, sarebbe stato obbligo della Banca di avvertire l'ordinante di tale inadeguatezza, e di dare corso agli ordini solo

dopo avere ricevuto un ordine scritto che desse conto della ricezione di tali avvertimenti.

Nel caso di specie è documentale che la Banca non assolse a tale obbligo, posto che la parte dei moduli di ordine riservata all'evidenziazione dell'inadeguatezza delle operazioni rimase intonsa.

Del tutto evidente è anche la gravità dell'inadempimento, in considerazione delle sopra riportate circostanze da a) ad e).

In conseguenza della risoluzione, dovranno avere luogo gli effetti restitutori riguardanti per un verso la restituzione delle somme impiegate dagli attori e per altro verso i titoli da questi ricevuti.

Non è accoglibile la domanda degli attori diretta ad ottenere il maggior danno, ed in particolare il ristoro del pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione delle somme in altri impieghi, posto che sul punto non è stato dedotto alcun elemento di prova.

Dalla somma che la Banca convenuta dovrà restituire agli attori non può detrarsi alcuna somma in quanto non è stato dimostrato che gli stessi abbiano percepito cedola alcuna.

Non essendo stata accolta la domanda di risarcimento proposta dagli attori, la richiesta della convenuta di ridurre tale risarcimento in ragione del concorso di colpa degli attori è inconferente.

In ogni caso, non è stato dimostrato alcun concorso di colpa, dal momento che la limitata preparazione culturale di [REDACTED], autore degli ordini in questione, evidenzia come questi non potesse che avere fatto affidamento sul corretto adempimento dei propri obblighi da parte della

Banca, e come lo stesso non sarebbe stato in grado di effettuare una autonoma valutazione circa le caratteristiche delle operazioni.

L'esito del giudizio comporta la condanna alle spese di Intesa San Paolo non solo nei confronti degli attori, ma anche nei confronti della Banca C.R. Firenze, alla cui chiamata in giudizio ha dato causa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna 2^a Sezione civile in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa proposta da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di INTESA SAN PAOLO s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore con atto di citazione notificato a mezzo spedizione postale in data 26.1.2007, causa in cui gli attori hanno chiamato BANCA C.R. FIRENZE s.p.a. con atto di citazione notificato a mezzo spedizione postale in data 27.4.2007, così provvede:

- 1) RIGETTA le domande proposte dagli attori nei confronti di BANCA C.R. FIRENZE s.p.a.;**
- 2) DICHIARA la risoluzione dei contratti di vendita relativi a titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, conclusi nelle date del 6 e del 7 settembre 2000 tra [REDACTED] e [REDACTED] quali acquirenti e l'allora BANCO DI NAPOLI s.p.a. quale venditore, per inadempimento di quest'ultimo;**



- 3) CONDANNA INTESA SAN PAOLO s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a [REDACTED] e [REDACTED] la somma complessiva di € 52.043,72, oltre interessi legali dal 6.9.2000 per ciò che concerne la somma di € 41.834,88 e dal 7.9.2000 per ciò che riguarda la restante somma di € 10.208,84;
- 4) RIGETTA le altre domande proposte dagli attori nei confronti di INTESA SAN PAOLO s.p.a.;
- 5) CONDANNA gli attori a restituire alla Banca convenuta i suddetti titoli obbligazionari;
- 6) CONDANNA INTESA SAN PAOLO s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alle altre parti del giudizio le spese processuali, che liquida: a) per [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in € 528,82 per esborsi, € 5.700,00 per onorari, ed € 1.405,00 per diritti, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali ai sensi del D.M. n. 127/04; b) per BANCA C.R. FIRENZE s.p.a. in € 20,00 per esborsi, € 4.000,00 per onorari, ed € 1.285,00 per diritti, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali ai sensi del D.M. n. 127/04.

Deciso nella camera di consiglio del 02.03.2010.

IL PRESIDENTE

Dott. Pasquale Liccardo

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Mazzino Barbensi

Tribunale di Bologna
Cancelleria

16 APR. 2010



IL CANCELLIERE

-18-